

Penale Sent. Sez. 5 Num. 56920 Anno 2017

Presidente: SETTEMBRE ANTONIO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data Udiienza: 16/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SCIVOLI GIUSEPPE nato il 24/11/1940 a AIDONE

avverso la sentenza del 22/03/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore

LA DIFESA INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

f

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di condanna del predetto imputato emessa dal Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., ha concesso all'imputato appellante il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la declaratoria di condanna.

Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.

Denuncia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 56, 610 e 393 cod. pen. e vizio argomentativo sul medesimo punto.

Osserva che i giudici di merito, ancorché avessero richiamato principi in diritto validi e condivisibili, avevano comunque errato nella qualificazione giuridica del fatto nel senso di ritenere integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 610 cod. pen. anziché quella corretta di cui all'art. 393, medesimo codice.

Si osserva che, in primo luogo, l'interruzione della condotta per la quale l'imputato aveva proferito la minaccia, e cioè il sorvolo dei terreni di proprietà del ricorrente, era intervenuta non già in conseguenza della minaccia stessa, quanto piuttosto in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti, accordo in seguito al quale la parte civile aveva rimesso la querela che, se la condotta fosse stata più correttamente ricondotta nell'alveo applicativo del reato di ragion fattasi, avrebbe condotto alla declaratoria di estinzione del reato.

Si evidenzia, altresì, l'errore giuridico in cui sarebbe incorso il giudice impugnato laddove aveva escluso la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base delle considerazioni – qui contestata in punto di diritto – che nella tutela del diritto di proprietà dell'imputato non poteva certo ricomprendersi anche quello dello spazio areo sovrastante i suoi beni immobili, giacché tale tutela si concretizza solo nel limite della possibile utilizzazione dello spazio areo sovrastante.

Si stigmatizza pertanto da parte della difesa del ricorrente un errore giuridico nella valutazione dei giudici di appello, atteso che a rigore ciò che rileva – ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen. – non è la sussistenza oggettiva del diritto rivendicato in capo al soggetto che pone in essere il reato da ultimo menzionato, quanto piuttosto la sussistenza in capo al medesimo agente della ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente.

Dunque, occorre verificare – sempre secondo gli assunti del ricorrente – non tanto l'esistenza del diritto di proprietà all'altezza di sorvolo con il biplano quanto la fattuale sussistenza in capo al ricorrente della ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della tutela gli compete giuridicamente.

E tale verifica sarebbe mancata nella motivazione impugnata, atteso che ciò che caratterizza il reato di cui al detto art. 393 è la sostituzione operata dall'agente dello strumento di tutela pubblico con quello privato.

1.2 Con il secondo motivo si denuncia invece vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Già il primo motivo di doglianza non è meritevole di accoglimento.

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014 Ud. (dep. 06/06/2014) Rv. 260584).

Dunque, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costringitivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 38820 del 26/10/2006 Ud. (dep. 22/11/2006) Rv. 235765).

Ne consegue come, ulteriore corollario, che non ricorre il delitto di ragion fattasi ma quello di violenza privata allorché l'esplicazione di attività costringitiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale (così, anche Sez. 6, Sentenza n. 21197 del 12/02/2013 Ud. (dep. 17/05/2013) Rv. 256547 ; Sez. 5, Sentenza n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 258985 Sez. 5, Sentenza n. 2819 del 24/11/2014 Ud. (dep. 21/01/2015) Rv. 263589).

Ciò posto, osserva la Corte come la motivazione resa dal giudice di appello sul punto qui in discussione sia giuridicamente corretta, atteso che, al di là del profilo della sussistenza o meno da un punto di vista oggettivo del diritto rivendicato, ciò che deve ritenersi insussistente nel caso di specie è in capo all'agente la ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente.

Ed invero, non è possibile ritenere che l'agente ritenesse, tramite la proferita minaccia, di esercitare la tutela di un diritto che l'ordinamento gli riconosce, e ciò per la semplice ragione che non è possibile rivendicare per il proprietario di un fondo un diritto di godimento e di esclusione di quest'ultimo che si spinga *usque ad sidera*, cioè, detto altrimenti, sino al punto di poter vietare il sorvolo aereo del proprio fondo.

Occorre, detto altrimenti, per la configurazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente.

Nel caso in esame non si può certo predicare l'esistenza di un diritto di proprietà giuridicamente e giudizialmente tutelabile che escluda il corrispondente diritto di sorvolo da parte di aeromobili ad altezze notevolmente superiori al suolo. Né può ritenersi che l'agente avesse commesso la condotta descritta nel capo di imputazione nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa.

Ne consegue la correttezza giuridica dell'inquadramento giuridico della fattispecie concreta in esame nel paradigma applicativo del reato di violenza privata tentata.

2.2 Il secondo motivo è invece inammissibile.

Si avanzano da parte del ricorrente censure in fatto in punto di applicazione della recidiva che, come noto, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16.11.2017